

**PIANO DEL CONSUMATORE 5 /2021:**

**Organo Gestore della Crisi: Avv. Giuseppina Graci**

**Liquidatore giudiziale: Avv. Marco Reina**

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE IV CIVILE - CONCURSUALE**

**Il Giudice Delegato**

letto il piano dettagliato delle attività di liquidazione dell'immobile messo a disposizione della presente procedura di sovraindebitamento, sito in Caccamo, contrada Sannita snc, in Catasto al foglio 11, particella 747, categoria A/7, superficie catastale 74 mq, di proprietà del Signor \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_ soggetto terzo non sovraindebitato, intervenuto nella presente procedura giusta atto del 14 giugno 2021, depositato in data 29 maggio 2023 dal liquidatore della procedura avv. Marco Reina;

verificate la legittimità e la ragionevolezza delle attività proposte dal curatore nel programma;

**APPROVA**

il piano di liquidazione in esame e, per l'effetto, autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Si comunichi all'avv. Marco Reina n.q. di liquidatore, mandando a quest'ultimo per la comunicazione del piano al debitore e ai creditori.

Palermo, 30 maggio 2023

**IL GIUDICE DELEGATO**  
*Floriana Lupo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Floriana Lupo**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*





**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

**Il Giudice delegato**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2021;

letto il piano del consumatore depositato il 17 maggio 2021 da

C.F.

, nato a

ed ivi residente,

...  
lette le note di chiarimento con l'acclusa documentazione, depositate dal proponente, su sollecitazione dell'Ufficio, in data 14.6.2021, la relazione integrativa del Professionista nominato con funzioni di OCC, "ISCOS Istituto per la Coesione Sociale" nella persona dell' depositata il 24 giugno 2021, nonché la memoria integrativa depositata dal proponente il 24 settembre 2021;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui – al fine di valutare la diligenza impiegata dal proponente nell'assumere volontariamente le obbligazioni – ha rilevato che *"Nel merito delle scelte operate dal debitore, non si rinviene un atteggiamento fraudolento o idoneo a diminuire la propria garanzia patrimoniale. Le somme erogate dagli istituti finanziari sono state tutte destinate ai bisogni familiari ed al mantenimento della propria famiglia, colpita...dall'evento congiunturale ed obiettivamente apprezzabile della separazione coniugale"*, evidenziando che: l'evento principale che ha causato lo stato di sovraindebitamento va ricercato, come detto, nella separazione coniugale avvenuta nel 2015; che, quanto alla valutazione della meritevolezza del debitore, il sig. Patti ha assunto le proprie obbligazioni nella prospettiva di poterle adempiere regolarmente;

rilevato che, quanto alla valutazione del merito creditizio, sulla base di quanto relazionato dall'OCC, è presumibile ritenere che gli Enti finanziatori abbiano concesso i propri finanziamenti (e carte revolving) senza un'adeguata istruttoria preventiva contravvenendo in tal modo al disposto dell'art. 124 bis TUB;

considerato, infatti, che il rapporto rata-reddito, durante il periodo oggetto di analisi, non resta costante, ma si nota un incremento delle rate a fronte di un ammontare del reddito costante (cfr., al riguardo, quanto relazionato dall'OCC a pag. 32 della Relazione, in atti);

considerato che l'ex coniuge del \_\_\_\_\_ ha dichiarato e sottoscritto una dichiarazione in cui presta il consenso all'alienazione del bene immobile in comproprietà e a mettere a disposizione la propria quota parte di corrispettivo dell'alienazione fino al raggiungimento dell'importo (cfr. atto di intervento del 14.6.2021, in atti);

considerato che il piano prevede il pagamento rateale di tutti i debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mettendo a disposizione una quota degli emolumenti mensili del proponente, nonché l'importo derivante dalla liquidazione dell'intero immobile sito in Caccamo C.da Sannitta snc, alla luce del citato intervento \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ex coniuge del proponente;

rilevato, in particolare, che il piano, come rettificato a seguito delle integrazioni di cui si è detto, prevede il pagamento del ceto creditorio come segue:

**a) Prededuzione: € 5.313,20:**

a.1. Compenso OCC determinato sulla scorta del preventivo sottoscritto dal debitore per l'importo di € 4.560,00 oltre iva, per un totale complessivo di € 5.563,20, dal quale va detratto l'acconto corrisposto di € 250,00 per un totale complessivo di € 5.313,20. Il suddetto compenso sarà corrisposto in 10 rate mensili dell'importo di € 531,32 ciascuna per i primi 10 mesi dall'omologa;

a.2. Compenso \_\_\_\_\_ determinato in € 4.000,00 inclusi accessori di legge, corrisposto in rate mensili dell'importo di € 500,00 ciascuna dalla nn. 11 a 18;

**b) Privilegiati: € 811,31:**

Agente della Riscossione per l'importo di € 811,31 che verrà pagato in due rate (rata n. 19 e 20) dell'importo di € 405,65 ciascuna;

**c) Ipotecario: BNL BNP PARIBAS**

Il creditore ipotecario sarà soddisfatto con quanto ricavato dalla vendita dell'intero immobile, sito in Caccamo (C.da Sannitta snc), di proprietà del proponente e della ex \_\_\_\_\_ quale, come detto, mette a disposizione della procedura la quota del 50% del suddetto immobile, mentre la restante parte del debito sarà degradato al chirografo. Dunque, ai fini del piano, BNL si considererà soddisfatta in misura pari al presumibile valore dell'immobile al grado ipotecario per l'importo di € 56.253,00 e la restante parte al chirografo;

#### **d) Chirografari.**

Il pagamento dei chirografari sarà postergato rispetto alle categorie sopra indicate e andrà a decorrere dal 30 agosto 2022 e fino al 2028 mediante il pagamento di una rata complessiva di € 568,56, secondo il seguente piano e con le percentuali di soddisfazione indicate nella relazione integrativa del 23.9.2021:

BNL BNP PARIBAS: residuo credito per il mutuo ipotecario degradato in chirografo: € 8.523,00, sarà soddisfatto nella percentuale del 42,26% con il pagamento di € 3.601,82;

BNL BNP PARIBAS: c/c n. 11897, credito residuo di € 3.478,00, sarà soddisfatto nella percentuale del 42,26% con il pagamento di € 1.469,80;

BNL BNP PARIBAS: carta di credito VY10035232567, credito residuo di € 753,00, sarà soddisfatto nella percentuale del 42,26% con il pagamento di € 318,21;

BNL BNP PARIBAS: finanziamenti, credito residuo di € 48.780,00, sarà soddisfatto nella percentuale del 42,26% con il pagamento di € 20.614,42;

FINDOMESTIC: finanziamento, credito residuo di € 13.075,52, sarà soddisfatto nella percentuale del 42,26% con il pagamento di € 5.525,71;

AGOS DUCATO S.p.a.: finanziamento, credito residuo di € 11.345,95, sarà soddisfatto nella percentuale del 42,26% con il pagamento di € 4.794,80;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore il quale, percependo un reddito da lavoro a tempo indeterminato, assicura una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, che l'ulteriore patrimonio nella titolarità del debitore ( \_\_\_\_\_ iscritto in catasto al foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, rendita catastale € 348,61, valore dell'immobile indicato dal debitore è stato quantificato in € 116.850,00 (in conformità ai criteri OMI), il cui valore della quota del debitore pari al 33,3% dell'intero è pari ad € 38.950,00;

\_\_\_\_\_ iscritto in catasto al foglio n. \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_ (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), rendita catastale € 36,00, pertinenza dell'immobile di via G. Cosentino n. 20, del valore di € 16.920,00, il cui valore della quota del debitore pari al 33,3% dell'intero è pari ad € 5.640,00), non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della notoria difficoltà di alienazione di quote indivise;

ritenuto, quindi, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

rilevato che alcuna contestazione hanno sollevato i creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata e che vanno demandate al Professionista nominato, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

considerato che ai sensi dell'art. 13 della l. n. 3 del 2012 va nominato un liquidatore, il quale predisporrà un programma di liquidazione con riguardo all'immobile messo a disposizione della procedura;

**P.Q.M.**

omologa il piano del consumatore predisposto da , nato a

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC, a seguito dell'oscuramento di dati attinenti alla privacy del proponente e la comunicazione alla Banca d'Italia;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento del creditore ipotecario;

inibisce alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

nomina liquidatore l'avv. Marco Reina con studio in Palermo.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, al Professionista

ed al liquidatore avv. Marco Reina.

Palermo, 5 dicembre 2021

**Il Giudice delegato**

*Floriana Lupo*